

NOTA TECNICA “CRITERI E MODALITÀ VERIFICA DELL'ASSENZA DI SOVRACOMPENSAZIONI DEI DANNI SUBITI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, TENENDO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI INDENNIZZI ASSICURATIVI, RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DALLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2012) 9853 FINAL E C(2012) 9471 FINAL DEL 19 DICEMBRE 2012”

(articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50)

Premessa

La Decisione C(2014) 2356 finale del 7 aprile 2014 della Commissione Europea ha ricondotto l'aiuto di stato presente nell'articolo 11, commi 7 e seguenti del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (per brevità in seguito definito DL 174/2012) così come modificato dall'articolo 6 del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013 n. 71 nell'ambito delle Decisoni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna

I finanziamenti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del DL 174/2012 sono stati gestiti in due diverse modalità tecniche e con due scadenze temporali. Relativamente alla prima e secondo quanto disposto dalla norma originaria Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno sottoscritto in data 5 novembre 2012 una Convenzione, integrata da un Addendum in data 18 novembre 2012 (cosiddetto testo coordinato), che ha definito le linee guida e le regole applicative della prima fase dello strumento, conclusa nel mese di giugno del 2013 (defnita in sinetesi Moratoria Sisma 1)

Relativamente alla seconda, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013 n. 71 Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno sottoscritto in data 31 luglio 2013 una nuova Convenzione che definisce le linee guida e le regole applicative della seconda fase di operatività dello strumento (definita in sinetesi Moratoria Sisma 2).

Si configura una sovra compensazione qualora l'aiuto di stato insito dei finanziamenti di cui alle Moratoria Sisma 1 e 2 sommato al risarcimento, sotto forma di contributi, concessi ai sensi dell'articolo 3 del Decreto-Legge 74/2012 convertito in legge 122/2012, e di risarcimenti assicurativi, superi l'ammontare del danno accertato ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 3 e dalle Ordinanze Commissariali applicative ed in particolare dalla spesa ammessa a contributo risarcitorio in applicazione delle medesime Ordinanze Commissariali.

Per la Regione Emilia Romagna le Ordinanze commissariali interessate sono le seguenti: 57/2012 e ss. mm. e ii., 23/2013, 158/2013 nonché, relativamente ai beneficiari che si qualificano come imprese ai sensi della definizione comunitaria di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) 800/2008, le Ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e ss. mm e ii.

L'aiuto di stato insito nei prestiti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del DL 174/2012 nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) ai sensi della definizione comunitaria del termine, è pari al valore attualizzato del monte interessi dei prestiti con rimborso a 2 anni calcolato prendendo a riferimento le procedure previste dal Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008).

L'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50 (DL 4/2014) ha esteso il periodo di rimborso di ulteriori 2 anni, sottoponendolo alla definizione dei criteri e delle modalità di verifica di non sovra compensazione di cui alla presente nota tecnica.

Criteri e Modalità di verifica della sovracompensazione

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3-bis del DL 4/2014 le **strutture incaricate** dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (d'ora in poi nominate le strutture incaricate) acquisiscono tramite l'ABI e le banche convenzionate per le Moratorie Sisma 1 e 2 l'elenco delle imprese beneficiarie dei finanziamenti, con l'indicazione del finanziamento effettivamente concesso a valere su Moratoria 1 e/o 2.

2. Le strutture incaricate calcolano con un metodo standard definito in comune l'aiuto di stato insito nei prestiti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti del DL 174/2012 nonché di quelli previsti dall'articolo 1, commi da 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) ai sensi della definizione comunitaria del termine, pari al valore attualizzato del monte interessi dei prestiti calcolato prendendo a riferimento le procedure previste dal Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008) sia con l'attuale rimborso a 2 anni sia nell'ipotesi di rimborso a 4 anni.

3. **Per le imprese che alla data di pubblicazione della presente Ordinanze fossero già state oggetto di decreti commissariali di concessione di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del DL 74/2012**, non si è in presenza di sovra compensazione ai sensi delle Decisoni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 qualora l'ESL, come sopra definito, insito nei finanziamento concessi ai sensi di Moratoria 1 e/o 2, calcolato a 2 o 4 anni (a seconda della scelta del richiedente), sommato ai contributi risarcitori di cui all'articolo 3 del DL 74/2012 ed ai risarcimenti assicurativi non superi l'ammontare del danno complessivamente accertato dalle strutture commissariali competenti nell'ambito delle procedure che hanno dato luogo a detti contributi risarcitori.

4. Nei casi in cui l'ESL come sopra definito, calcolato a 2 o 4 anni, sommato ai contributi risarcitori di cui all'articolo 3 del DL 74/2012 (d'ora in poi ESL cumulato) nonché agli indennizzi assicurativi superi l'ammontare del danno complessivamente accertato dalle strutture commissariali competenti nell'ambito delle procedure che hanno dato luogo a detti contributi risarcitori, la parte eccedente potrà essere riconosciuta ai sensi delle Decisoni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 vale a dire qualora

- a) il beneficiario presenti alla struttura commissariale competente una perizia che attesti il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività dalla data del sisma al 31 dicembre 2013 sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del richiedente secondo il facsimile di cui all'allegato B della presente Ordinanza
- b) la perizia di cui alla lettera a) sia ritenuta conforme dalla struttura commissariale
- c) l'ESL insito nel prestito concesso ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL 174/2012 non sia maggiore di tale differenza.

Relativamente alla quota parte non riconoscibile ai sensi di quanto sopra, qualora non riconoscibile ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1998/2006 "de minimis", le strutture commissariali competenti provvedono ai conseguenti provvedimenti di revoca e recupero .

5. Per le imprese che alla data di pubblicazione della presente Ordinanze non fossero già stato oggetto di decreti commissariali di concessione di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del DL 74/2012 ma che richiederanno i contributi risarcitori nei termini previsti dalle Ordinanze Commissariali in attuazione dall'articolo 3 del DL 74/2012, la proroga biennale di restituzione dei finanziamenti è da intendersi come autorizzata senza previo nulla osta delle strutture commissariali.

6. Per detta categoria di imprese, le strutture commissariali incaricate delle verifiche di possibile sovra compensazione informano le strutture commissariali che adottano i decreti commissariali di concessione dei contributi risarcitori del danno complessivamente accertato già risarcito tramite l'ESL insito nei prestiti da rimborsare in 4 anni di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL 174/2012 ai fini della detrazione di detto ESL dal contributo massimo spettante ai sensi di quanto definito nelle Ordinanze Commissariali che disciplinano i contributi risarcitori di cui all'articolo 3 del DL 74/2012.

7. Detta detrazione non viene operata qualora la differenza fra l'ESL insito nei prestito sommato ai risarcimenti assicurativi e ai contributi risarcitori ai sensi dell'articolo 3 de DL 74/2012 e il danno complessivo, così come accertato dalle perizie prese a riferimento per i contributi risarcitori di cui all'articolo 3 del DL 74/2012 sia riconoscibile ai sensi delle Decisioni comunitarie citate, vale a dire qualora

- a) il beneficiario presenti alla struttura commissariale competente una perizia che attesti il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività dalla data del sisma al 31 dicembre 2013 sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del richiedente secondo il facsimile di cui all'allegato B della presente Ordinanza
- b) la perizia di cui alla lettera a) sia ritenuta conforme dalla struttura commissariale
- c) l'ESL insito nel prestito concesso ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL 174/2012 non sia maggiore di tale differenza.

8. Per le categorie di imprese individuate ai punti 3. e 5. si intende che l'ESL insito nei finanziamenti di cui al DL 174/2012 è calcolato come aiuto di stato ai sensi delle Decisoni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 a partire dal giorno successivo all'emanazione del decreto commissariale di concessione del contributo risarcitorio ai sensi dell'articolo 3 del DL 74/2012. I finanziamenti di cui al DL 74/2012 sono da considerarsi, ai fini delle Decisioni comunitarie citate, come anticipazione dei risarcimenti. L'ESL insito nei finanziamenti, per la parte del finanziamento non eccedente l'ammontare del danno complessivamente accertato dalle strutture commissariali competenti

nell'ambito delle procedure che hanno dato luogo a detti contributi risarcitori, per il periodo intercorrente fra la data di partenza del calcolo degli interessi ai sensi delle procedure definite in Moratoria 1 e 2 e il giorno di emanazione del decreto commissariale di concessione del contributo risarcitorio ai sensi dell'articolo 3 del DL 74/2012 non è pertanto da considerarsi aiuto di stato.

9. Il calcolo dell'ESL cumulato è effettuato dalle strutture commissariali al momento del pagamento del saldo del contributo risarcitorio spettante ai sensi dell'articolo 3 del DL 74/2012.

10. Relativamente alla categoria di imprese di cui al punto 8., le operazioni di proroga biennale di restituzione dei finanziamenti sono da intendersi come autorizzate senza previo nulla osta delle strutture commissariali in considerazione di quanto riportato ai punti 4., 7. e 9

11. **Per le imprese che alla data di pubblicazione della presente Ordinanze non fossero già state oggetto di decreti commissariali di concessione di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del DL 74/2012 e che non richiederanno i contributi risarcitori nei termini previsti dalle Ordinanze Commissariali in attuazione dall'articolo 3 del DL 74/2012,** la proroga biennale di restituzione dei finanziamenti è da intendersi come autorizzata senza previo nulla osta delle strutture commissariali.

12. Per la categoria di imprese di cui al punto 11, le strutture commissariali incaricate verificano a campione

- o il possesso delle perizie giurate e la veridicità delle autodichiarazioni di cui l'articolo 11, comma 9 lettera a) del DL 174/2012,
- o l'eventuale presenza di polizze assicurative inerenti i beni danneggiati intestata all'impresa e se del caso l'avvenuto risarcimento assicurativo
- o l'ammontare del danno così come accertato dalla perizia.

13. Le verifiche sono attuate ai sensi delle procedure previste dal Decreto Commissariale 786/2013 del 21 agosto 2013 e successive modifiche e integrazioni, su un campione rappresentativo per territorio e settore di appartenenza delle imprese interessate e per classe dimensionale del finanziamento.

14. Nei casi in cui si verifichi la non veridicità delle autodichiarazioni di cui l'articolo 11, comma 9 lettera a), le strutture commissariali competenti ne informano l'Agenzia delle Entrate, nonché le altre autorità pubbliche competenti nel caso di dichiarazioni mendaci, ai fini dei conseguenti provvedimenti di revoca dell'ESL insito nei prestiti concessi e delle altre decisioni che le Autorità competenti intenderanno assumere.

15. Nei casi in cui si verifichi che l'ESL insito nei prestiti sia maggiore del danno così come accertato dalla perizia relativamente alla parte non coperta da risarcimento assicurativo, le strutture commissariali competenti potranno riconoscere che la differenza fra l'ESL insito nei prestiti e il danno così come accertato dalla perizia relativamente alla parte non coperta da risarcimento assicurativo ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 sia riconosciuta ai sensi delle citate decisioni vale a dire qualora

- a) il beneficiario di finanziamenti di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL 174/2012 presenti alla struttura commissariale competente una perizia che attesti il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività dalla data del sisma al 31 dicembre 2013 sulla base

delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del richiedente secondo il facsimile di cui all'allegato B della presente Ordinanza

- b) la perizia di cui alla lettera a) sia ritenuta conforme dalla struttura commissariale
- c) l'ESL insito nel prestito concesso ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e seguenti, del DL 174/2012 non sia maggiore di tale differenza.
- d) alleggi alla perizia di cui alla lettera a) copia della perizia di cui all'articolo 11, comma 9 lettera a) punto 2) del DL 174/2012

16. Per le imprese finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 365 a 373 della Legge 228/2012 la proroga biennale di restituzione dei finanziamenti è da intendersi come autorizzata senza previo nulla osta delle strutture commissariali

17. Per la categoria di imprese di cui al punto 16, le strutture commissariali incaricate richiederanno, con le procedure ed i limiti da prevedere nell'Ordinanza che modifica l'Ordinanza 97/2013,

- o l'integrazione delle perizie presentate ai fini della verifica del periodo di chiusura totale o parziale dell'attività a causa degli eventi sismici necessario ad attestare la ricorrenza del danno economico così come definito nelle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012) e, ove necessario,
- o ai sensi di quanto previsto dalla lettera Prot. 3-4758/UCL del 21 maggio 2014 indirizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Legislativo Finanze per conoscenza alle strutture commissariali incaricate per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, la dichiarazione dei contributi concessi ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 a dette imprese dal 1° gennaio 2011 alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento di cui all'articolo 1 comma 367 della Legge 228/2012.

18. Per la categoria di imprese individuata ai punti 11 e 16 e relativamente alla quota parte non riconoscibile ai sensi di quanto sopra riportato rispettivamente nei punti 15. e 17., le strutture commissariali competenti ne informano l'amministrazione centrale competente ai fini dei conseguenti provvedimenti di revoca dell'ESL in eccesso insito nei prestiti concessi

19. Relativamente alla categoria di imprese di cui al punto 11., le operazioni di proroga biennale di restituzione dei finanziamenti sono da intendersi come autorizzate senza previo nulla osta delle strutture commissariali in considerazione di quanto riportato al punto 15.

20. Relativamente alla categoria di imprese di cui al punto 16. le operazioni di proroga biennale di restituzione dei finanziamenti sono da intendersi come autorizzate senza previo nulla osta preventivo delle strutture commissariali in considerazione dei tempi necessari alla modifica dell'articolo 1, commi da 365 a 373 della Legge 228/2012 preannunciata nella comunicazione citata al punto 17 ed alla conseguente modifica di quanto disposto nell'Ordinanza 97/2013.

ALLEGATO B

PERIZIA ASSEVERATA

(attestante il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività ai sensi dell'Ordinanza x del gg/mm/aaaa)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il ____ e residente a _____ in via _____, iscritto/a al numero _____ dell'Ordine _____ di _____ con studio in _____ in via _____,

premesso

- che l'impresa/il/la professionista _____ con sede in _____ in via _____, Codice Fiscale _____, Partita iva _____ iscritta/o al REA di _____ al n. _____, esercente l'attività/la professione di _____ ha subito danni economici diretti in seguito al sisma del 20 e 29 Maggio 2012;

- che il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il ____ e residente a _____ in via _____, iscritto/a al numero _____ dell'Ordine _____ di _____ con studio in _____ in via _____, è stato/a incaricata/o dal/dalla titolare Sig./Sig.ra _____ dell'impresa _____ con sede in _____ in via _____, Codice Fiscale _____, Partita iva _____ iscritta/o al REA di _____ al n. _____, esercente l'attività/la professione di _____, di procedere alla redazione di una perizia asseverata il valore dei danni economici conseguenti alla sospensione totale o parziale delle attività così come disposto nell'allegato B dell'Ordinanza x del gg/mm/aaaa ;

-che oggetto della perizia è attestare in capo all'impresa _____ (denominazione impresa) di _____ (nome e cognome del titolare) _____, la differenza fra il reddito dell'impresa per gli anni 2012 e 2013 rispetto, per ciascuno di detti anni, alla media aritmetica del reddito dell'impresa del triennio 2009-2011;

-che la documentazione utilizzata è la seguente:

- _____ ;
- _____ ;
- ...

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della perizia stessa,

presenta

i redditi fiscali così come desunti dai bilancio e/o dichiarazione dei redditi in mio possesso:

1. Redditi degli anni fiscali 2012 e 2013 dell'impresa

ANNO	REDDITO FISCALE IMPRESA
2012	<u>X1</u>
2013	<u>X2</u>

2. Redditi degli anni fiscali 2009-2010-2011 dell'impresa

ANNO	REDDITO FISCALE IMPRESA	MEDIA REDDITO FISCALE
2011	<u>X3</u>	<u>(X3+X4+X5)/3</u>
2010	<u>X4</u>	
2009	<u>X5</u>	

i redditi così come determinati dalla relazione esplicativa

3. Redditi degli anni fiscali 2012 e 2013 relativi alle unità locali danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

ANNO	REDDITO FISCALE IMPRESA
2012	<u>Y1</u>
2013	<u>Y2</u>

4. Redditi degli anni fiscali 2009-2010-2011 relativi alle unità locali danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

ANNO	REDDITO FISCALE IMPRESA	MEDIA REDDITO FISCALE
2011	<u>Y3</u>	<u>(Y3+Y4+Y5)/3</u>
2010	<u>Y4</u>	
2009	<u>Y5</u>	

Attesta sulla base della relazione esplicativa

- che la riduzione del reddito (lucro cessante), **relativa alle unità locali danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**, dell'anno 2012 rispetto alle media del reddito 2009-2011 è stata determinata secondo quanto contenuto nella relazione esplicativa e che detta riduzione ammonta a : $Y1 - \frac{(Y3+Y4+Y5)}{3}$
- che la riduzione del reddito (lucro cessante), **relativi alle unità locali danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**, dell'anno 2013 rispetto (lucro cessante) 2012 rispetto alle media del reddito 2009-2011 è stata determinata secondo quanto contenuto nella relazione esplicativa e che detta riduzione ammonta a: $Y2 - \frac{(Y3+Y4+Y5)}{3}$

